



Viale Umberto I, n.80/84 - 04100 Latina (LT)
 Tel. +39 0773 6721 – AREA 2 – Servizi alle Imprese
www.cameradicommerciolatina.it C.F./P.IVA 80004010593

Oggetto: Divieto di prosecuzione dell'attività di agente e rappresentante di commercio per mancato aggiornamento della posizione, ex art. 10, del decreto del 26 ottobre 2011 del Ministero dello Sviluppo Economico.

**IL CONSERVATORE
 DEL REGISTRO DELLE IMPRESE**

Premesso che, con decreto del 26 ottobre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha disciplinato le modalità di aggiornamento delle posizioni nel Registro delle Imprese e nel REA, in attuazione degli artt. 74 e 80 del D. Lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, per le imprese che esercitano l'attività di agente o rappresentante di commercio (di cui alla legge n. 204, del 3 maggio 1985);

Considerato, in particolare, che tale decreto ha disposto, per le imprese in attività alla data del 12 maggio 2012, e già iscritte nei soppressi Ruoli, la presentazione al Registro delle Imprese, **entro il 30 settembre 2013**, di apposita richiesta telematica di aggiornamento della propria posizione, pena l'inibizione alla continuazione dell'attività;

Presi in esame gli inviti a conformarsi, ai sensi dell'art. 19, comma 3 della legge 241/90, trasmessi tramite PEC e/o Raccomandate A.R., regolarmente ricevuti dalle imprese riportate nell'elenco allegato, per la presentazione telematica al Registro delle Imprese, dell'istanza di aggiornamento di cui sopra;

Visto l'art. 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente l'istituzione del Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del C.C.;

Visti gli artt. 9 e 10 del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, e in particolare l'art. 11, recante disposizioni sul procedimento di iscrizione al Registro delle Imprese;

Vista la Legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente la disciplina dell'attività degli agente e rappresentanti di commercio;

Visto il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59 di attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che ha disposto tra l'altro la soppressione del Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio;

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011, che ha disciplinato le modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentante di commercio;

Visto l'art. 74, comma 3, del D. Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, modificato dal D. Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, che ha assoggettato l'attività di agente o rappresentante di commercio alla segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) e alla verifica del possesso dei requisiti;

Visto il Decreto 26 ottobre 2011 sulle modalità di iscrizione nel Registro delle Imprese e nel R.E.A. dei soggetti esercitanti l'attività di agente e rappresentanti di commercio disciplinata dalla citata legge n. 204/1985, e nello specifico l'art. 10 che dispone l'aggiornamento della propria posizione ***“pena inibizione alla continuazione dell'attività mediante apposito provvedimento del Conservatore del registro delle imprese”***;



Considerato che sono inutilmente decorsi i termini assegnati, per il citato aggiornamento e che, pertanto, le imprese di cui all'allegato elenco a tutt'oggi esercitano l'attività di agente o rappresentante di commercio senza aver provveduto a conformare l'attività alla normativa vigente;

Preso atto della regolarità procedimentale, così come attestata dal responsabile del procedimento, con la firma apposta nel presente provvedimento;

Acquisito sul presente provvedimento anche il parere favorevole reso dal Responsabile della Posizione Organizzativa Pubblicità Legale Imprese individuali e R.E.A. sia sotto il profilo tecnico che della legittimità

Ritenuto di provvedere al riguardo,

DISPONE

per le Imprese di cui all'elenco allegato che è parte integrante del presente provvedimento e per le motivazioni sopra specificate:

- L'annotazione del divieto di prosecuzione dell'attività di agente o rappresentante di commercio;
- L'eventuale continuazione dell'attività sarà considerata abusiva e sanzionabile a norma di legge.

Avverso il presente provvedimento le imprese interessate possono presentare ricorso Giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio, nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).

Latina, 31 ottobre 2017

Il Responsabile del Procedimento

(Rag. Annamaria Comito)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.

Il Conservatore

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.